

**CONTRASSEGNO SUPPORTI:****Informativa sulle esclusioni dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE**

Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'art. 181 bis della legge n. 633/1941 (e quindi non soggette né all'obbligo di vidimazione né alla presentazione della dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno) per la loro particolare funzione o le loro caratteristiche, le seguenti categorie di supporti, contenenti programmi per elaboratore aventi carattere operativo tassativamente elencate nell'**art. 5.3 del DPCM 23 febbraio 2009, n.31:**

- accessoriamente distribuiti nell'ambito della vendita di contratti di licenza d'uso multipli sulla base di accordi preventivamente conclusi con SIAE;
- distribuiti gratuitamente con il consenso del titolare dei diritti;
- distribuiti mediante scaricamento diretto (download) e conseguente installazione sul personal computer dell'utente attraverso server o siti Internet se detti programmi non vengano registrati a scopo di profitto in supporti diversi dall'elaboratore personale dell'utente, salva la copia privata (back-up);
- distribuiti esclusivamente al fine di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all'aggiornamento del sistema o alla risoluzione di conflitti software ed hardware se derivanti da software già installato;
- destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket Radio Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al funzionamento degli stessi o inclusi in apparati radiomobili cellulari, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- inclusi in apparati di produzione industriale, di governo di sistemi di trasporto e mobilità, di impianti di movimentazione e trasporto merci o in apparati destinati al controllo oppure alla programmazione del funzionamento di elettrodomestici, se con i medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- inclusi in apparati di analisi biologica o chimica oppure di gestione di apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
- destinati esclusivamente alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- aventi carattere di sistema operativo, applicazione o distribuzione di servizi informatici (server) destinati ad essere preinstallati su di un elaboratore elettronico e distribuiti all'utente finale insieme ad esso.

**Ai sensi dell'art. 7 DPCM 23 febbraio 2009, n.31:**

- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d'autore e dei diritti connessi, realizzano per finalità esclusivamente di carattere tecnico o comunque funzionale alla propria attività di diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro;
- non soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti di lavoro realizzati dai Disc Jockey in possesso di specifica autorizzazione di SIAE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ PROFESSIONALE, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti a fine di lucro;
- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i supporti allegati ad opere librarie che riproducano in tutto o in parte il contenuto delle opere (dizionari, eserciziari ecc.) purché non commerciabili autonomamente;
- non sono soggetti a vidimazione né a dichiarazione sostitutiva i libri contenenti microchip sonori o musicali strettamente legati alla fruizione dell'opera.